DISCIPLINAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI

Art. 8

COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 28 GIUGNO 1955, N. 771

La concessione definitiva viene accordata mediante decreto Reale, da registrarsi alla Corte dei conti.

Nel disciplinare vengono stabilite tutte le modalita' e prescrizioni d'ordine tecnico ed economico alle quali e' subordinata la concessione.

Il Ministero delle comunicazioni - Ispettorato generalo delle ferrovie, tramvie ed automobili - approva le tariffe, le quali debbono essere di pubblica ragione.

Versione in vigore dal 11 agosto 1935, non più in vigore dal 14 settembre 1955 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplinamento dei servizi di trasporto merci mediante autoveicoli
Estremi	Legge 20 giugno 1935, n. 1349
Titolo	II — Servizi pubblici di linea per trasporto di merci
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1935

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplinamento-dei-servizi-di-trasporto-merci-mediante-autoveicoli/art-8-comma-abrogato-dal-d-p-r-28-giugno-1955-n-771/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it